



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**corecomsicilia**  
Comitato regionale per le comunicazioni

**DELIBERA N. 8..**

**XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/142984/2019)**

NELLA riunione del Corecom Sicilia del *18/02/2020*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l' Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" ( Co.Re.Com.);



VISTA l'istanza di XXXX del 01/07/2019 acquisita con protocollo n. 0286096 del 01/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante XXXX ritiene che ci sia difformità tra quanto contrattualmente sottoscritto e quanto in realtà fatturato dal gestore Telecom. In particolare si evidenzia come questa difformità sia stata la causa per il recesso dal contratto per giusta causa. Viene inoltre lamentata la mancata disdetta del contratto in essere. Pertanto vengono richiesti : chiusura contratto senza oneri, storno complessiva situazione debitoria, indennizzi per i disagi e rimborso di quanto pagato in eccedenza, indennizzo per mancata lavorazione della disdetta.

### **2. La posizione dell'operatore**

Il gestore Telecom Italia spa respinge tutte le tesi dell'istante e sottolinea come non ci sia traccia di prove documentali per tutta la tesi sostenuta dall'istante. Viene evidenziata una posizione debitoria di euro 4865, 14 euro.

### **3. Motivazione della decisione**

Dalle memorie documentali in fascicolazione prodotte dalle parti in causa, non si riesce ad avere un quadro completo della situazione. Proprio l'istante produce della documentazione assolutamente inefficace per sostenere le sue ragioni. L'unico dato certo sembrerebbe essere quello della pec inviata al gestore in data 24 gennaio 2019 con la quale si chiede proprio la cessazione di tutti i servizi offerti per giusta causa ( eccessiva fatturazione). Non risulta agli atti ulteriore documentazione che riguardi il contratto sottoscritto, la durata dello stesso, le formule di offerta della gratuità degli apparati. Un ulteriore elemento potrebbe essere valutato positivamente, rimane quello della produzione della fattura con l'operatore vodafone che indica come periodo di fornitura di servizi 1 agosto 30 settembre 2018, ma questo non esclude il fatto che si possa avere beneficiato di un ulteriore gestore e non giustifica la mancanza di prove a supporto della prevista disdetta. Il gestore da parte sua evidenzia che siano stati sottoscritti tre generi di contratto differenti in data 14 luglio 2018 ( ( mobile numerazione XXXXXXXXXX ), 31 luglio 2018 (numerazione XXXXXXXXXX) e 9 luglio 2018 ( numerazione XXXXXXXXXX). Dalla verifica dei terminali, non risultano reclami o segnalazioni se non quella enunciata del 24 gennaio 2019. Sempre secondo il gestore il contratto mobile è stato cessato 17 gg dopo la richiesta e cioè il 18 febbraio 2019; l'utenza fissa XXXXXXXXXX è cessata il 30 novembre 2018 per morosità e l'utenza XXXXXXXXXX è stata cessata il 21. 12.2018 sempre per morosità. Quanto descritto fa decadere la richiesta di mancata cessazione del contratto avanzata dall'istante. Sulla base di quanto



debba rendersi disponibile a saldare gli importi relativi al periodo di regolare utilizzo dei servizi resi dal gestore, ivi compreso l'utilizzo ed il possesso degli apparati ceduti in ossequio al vincolo contrattuale sottoscritto tra le parti. Ogni somma in eccesso relativamente al periodo successivo alla cessazione delle linee va ovviamente scorporata dal conteggio, evidenziato nelle memorie dal gestore e pari a 4681, 69 euro. Nel respingere pertanto le richieste formulate dall'istante, si rimanda alle parti in causa la valutazione della conclusione bonaria della vicenda, avuto riguardo alla indicazioni fornite quest'oggi da questo Organo, basate sui pochi elementi forniti dalle parti.

## DELIBERA

### Articolo 1

1. Dall'esame delle argomentazioni trattate, si ritiene di respingere la richiesta formulata dalla società HPI in ragione di tutti i punti evidenziati. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, / /2020

### IL PRESIDENTE

*Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone*

### I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI

Avv. Mariano LOVIZZI

Dott. Alfredo RIZZO

Avv. Antonio MECCE